

NOTA INFORMATIVA PER I LAVORATORI

PREMESSA

La vigente normativa di prevenzione e sicurezza sul lavoro affronta anche gli aspetti legati al rischio aggiuntivo di comportamenti individuali scorretti, tra i quali l'assunzione di alcolici. Recentemente gli enti preposti, come l'Ispettorato del Lavoro, hanno sollecitato la formale applicazione delle norme in vigore circa il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nelle attività scolastiche, con la *possibilità di effettuare controlli alcolimetrici ai docenti*, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, per verificare l'assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 125/2001 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati

Introduzione del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi e previsione di controlli alcolimetrici da parte del medico competente o dei medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL (art. 15)

Provvedimento 16/3/2006 della “Conferenza Stato Regioni”

Individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi (di cui all'art. 15 della Legge 125/2001)

D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009 - c.d. “Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”

Obbligo di valutazione di tutti i rischi. Sorveglianza sanitaria finalizzata anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope. Lo stesso decreto prevede inoltre che il datore di lavoro adotti disposizioni mirate alla prevenzione e alla sicurezza dei lavoratori, nello specifico anche per quanto riguarda il rischio legato all'assunzione di alcolici, e prevede l'obbligo per i lavoratori di rispettare le stesse.

Agli operatori che svolgono le attività a rischio previste dall'accordo di cui alla Conferenza Stato-Regioni del 16.3.2006 (insegnanti di ogni ordine e grado, ecc.) è fatto divieto di assumere alcolici anche prima di prendere servizio, o durante le pause per i pasti, in quanto la presenza di alcol nel sangue rappresenta un rischio aggiuntivo di andare incontro ad infortunio sul lavoro o di provocare danni per la salute a terze persone. Tale divieto vale anche per gli operatori nei periodi di pronta disponibilità.

Il controllo alcolimetrico per i lavoratori esposti alle lavorazioni a rischio (come gli “insegnanti”) deve dimostrare l'assenza di alcol nel sangue: **Alcolemia = 0**.

Si precisa che è obbligo dei lavoratori sottoporsi agli accertamenti disposti dal medico competente, sulla base dell'art. 20, comma 2, lett. i del D.lgs. 81/08, sanzionabile ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a di tale decreto. Nel caso il lavoratore soggetto per legge al controllo rifiuti l'accertamento, per il principio di precauzione, potrà essere temporaneamente adibito da parte del datore di lavoro o del dirigente ad altra mansione non a rischio, o, se ciò non sarà possibile, potrà essere allontanato dal lavoro al fine di evitare il potenziale rischio infortunistico nel caso lo stesso abbia assunto alcolici, ferma restando la sanzionabilità di tale comportamento.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

ALCOL E LAVORO: PRINCIPALI ASPETTI NORMATIVI RELATIVI ALLA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI: documento e procedura operativa proposti da dott.ssa Milena Perini, medico competente, in occasione dell'incontro SPISAL-MMCC.

NOTA INFORMATIVA E REGOLAMENTO SULL'ASSUNZIONE DI ALCOL A SCUOLA

COME CALCOLARE QUANTO SI BEVE



EFFETTI DELL'ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

Effetti acuti

In virtù delle differenze metaboliche e fisiologiche tra sesso maschile e femminile, le donne sono più vulnerabili all'alcol e raggiungono livelli di alcolemia più elevati con quantità inferiori di alcol consumato e li raggiungono con maggiore rapidità. In definitiva, fermo restando *l'obbligo per i lavoratori esposti alle lavorazioni a rischio (di cui all'accordo Stato-Regioni) di non assumere alcolici*, quindi di non avere tracce di alcol nel sangue (alcolemia = 0), *due bicchieri/unità alcoliche (24 grammi di alcol) per la donna e 3 bicchieri (36 grammi di alcol) per un uomo sono sufficienti per raggiungere il limite legale da non superare alla guida* per i cittadini non rientranti nelle categorie per le quali il Codice della Strada non ammette l'assunzione di alcol (alcolemia = 0).

ALCOLEMIA

0,2 gr/l	MASCHIO	1 bicchiere	Iniziale tendenza a guidare in modo più rischioso, i riflessi sono disturbati leggermente ma aumenta la tendenza ad agire in modo imprudente in virtù di una riduzione della percezione del rischio
	FEMMINA	1 bicchiere	
0,4 gr/l	MASCHIO	2 bicchieri	Rallentano le capacità di vigilanza ed elaborazione mentale; le percezioni ed i movimenti o le manovre vengono eseguiti bruscamente con difficoltà di coordinazione
	FEMMINA	1 bicchiere	
0,5 gr/l	MASCHIO	3 bicchieri	Il campo visivo si riduce prevalentemente a causa della visione laterale (più difficile perciò controllare lo specchietto retrovisore o controllare le manovre di sorpasso se si guidano veicoli); contemporaneamente si verifica la riduzione del 30-40% della capacità di percezione degli stimoli sonori, luminosi ed uditivi e della conseguente capacità di reazione
	FEMMINA	2 bicchiere	
0,6 gr/l	MASCHIO	3 bicchieri	I movimenti e gli ostacoli vengono percepiti con notevole ritardo e la facoltà visiva laterale è fortemente compromessa
	FEMMINA	2 bicchiere	
0,7 gr/l	MASCHIO	4 bicchieri	I tempi di reazione sono fortemente compromessi; l'esecuzione dei normali movimenti attuati alla guida è priva di coordinamento, confusa e conduce sempre a gravi conseguenze
	FEMMINA	3 bicchiere	
0,9 gr/l	MASCHIO	5 bicchieri	L'adattamento all'oscurità è compromesso accompagnandosi alla compromissione della capacità di valutazione delle distanze, degli ingombri, delle traiettorie dei veicoli e delle percezioni visive simultanee (per esempio di due autoveicoli se ne percepisce solo uno)
	FEMMINA	4 bicchiere	
1,0 gr/l	MASCHIO 6 bicchieri	Ebbrezza franca e manifesta, caratterizzata da euforia e disturbi motori che rendono precario l'equilibrio. E' manifesta e visibile l'alterazione della capacità di attenzione, con livelli di capacità visiva minima e tempi di reazione assolutamente inadeguati, c'è maggior tendenza alla distrazione. Le percezioni sonore vengono avvertite con ritardo accentuato e comunque in maniera inefficace a determinare un riflesso utile alla salvaguardia della propria e altrui incolumità. Il comportamento alla guida si caratterizza attraverso sbandate volontarie dell'autoveicolo o della moto, guida al centro della strada o in senso contrario, incapacità di valutazione della posizione del veicolo rispetto alla carreggiata. Le luci degli abbaglianti, le percezioni luminose intense, possono essere la causa determinante della perdita completa di un controllo già precario, provocando un acciacco transitorio a cui segue un recupero molto lento della visione	
	FEMMINA 4 bicchiere		
> 1,0 gr/l	Lo stato di euforia viene sostituito da uno stato di confusione mentale e di totale perdita della lucidità con conseguente sopore e sonnolenza molto intensa. La probabilità di subire un incidente è di 10 - 25 volte maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto		

Effetti a lungo termine sulla salute e sulla vita sociale

È importante ricordare che l'alcol etilico è una sostanza tossica, potenzialmente cancerogena (tumori maligni di cavità orale, faringe, laringe, esofago e fegato) e psicotropa (può dare dipendenza). Bere alcolici è quindi un comportamento a rischio; a basso rischio se l'assunzione avviene a stomaco pieno e a basse dosi (meno di 20g al giorno per le donne, meno di 40g al giorno per i maschi), ma può diventare dannoso/problematico con l'assunzione di dosi maggiori (più di 40g al giorno per le donne, più di 60g al giorno per i maschi) comportando danni fisici, psichici o sociali.

L'alcolodipendenza è un insieme di fenomeni fisiologici, comportamentali e cognitivi in cui l'uso di alcol riveste per l'individuo una priorità sempre maggiore rispetto ad abitudini che in precedenza avevano ruoli più importanti. La caratteristica predominante è il continuo desiderio di bere. Parlando di alcolismo cronico è opportuno distinguere la condizione di "abuso alcolico" definita come compromissione dell'esistenza correlata all'alcol, che interferisce con le normali funzioni dell'individuo dalla "dipendenza alcolica" nella quale alla compromissione citata si associa l'evidenza dello stato di obbligo/necessità per il soggetto di assumere alcolici, accompagnato da un'aumentata tolleranza all'etanolo o a segni fisici di astinenza.

LAVORAZIONI PER LE QUALI E' VIETATO SOMMINISTRARE E ASSUMERE BEVANDE ALCOLICHE

1. ...*omissis*..

6. attività di **insegnamento** nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

POSSIBILI CONSEGUENZE IN FUNZIONE DELL'INOSSERVANZA DI NORME O DISPOSIZIONI

La verifica dell'avvenuta assunzione di sostanze alcoliche, o della loro somministrazione, può comportare una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 15, comma 4 della L. 125/01 e una sanzione penale, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 81/08, in quanto rappresenta una violazione delle disposizioni aziendali da parte del lavoratore. Può comportare inoltre una violazione sanzionata dal codice della strada, se rilevata nell'ambito dell'attività di guida.

Un ulteriore aspetto, da tener sempre presente è che l'assunzione/somministrazione di bevande alcoliche può comportare, sulla base dei disposti degli specifici contratti di lavoro, l'attivazione di provvedimenti disciplinari.

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

L'art. 15, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati" recita: "Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità fisica o la salute dei terzi, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche".

Pertanto, per tutti i docenti si conferma il divieto di assunzione di bevande alcoliche, la cui violazione è punita con **sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 4, della Legge n. 125/2001 (ammenda da € 516,46 a € 2.582,28).**

Soggetto colto in stato di ebbrezza

Per l'ipotesi che un soggetto venga colto in stato di ebbrezza, l'art. 15 della L. n. 125/2001, al comma 2, prevede che: *“Per le finalità del presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ... ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.”*

È appena il caso di rilevare che le modalità di procedura dei controlli sono di stretta competenza del medico stesso che li esegue in conformità a quanto disposto dall'art. 15 sopra citato.

Rifiuto del controllo sanitario da parte del lavoratore

Il rifiuto ingiustificato, da parte del lavoratore soggetto al divieto di assunzione di bevande alcoliche, di sottoporsi al controllo sanitario, può integrare la violazione dell'art. 20, comma 2, lett. i) del D.Lgs. 81/08 e, di conseguenza, può risultare applicabile la sanzione prevista per tale inadempienza dall'art. 49 dello stesso decreto (arresto fino ad un mese e ammenda da € 284,77 a € 854,30).

Diversamente, il comportamento del lavoratore colto in stato di ebbrezza, ma non destinatario del divieto di assunzione di bevande alcoliche, quindi qualsiasi altra figura della Scuola diversa dal docente, dovrà essere valutata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2086, 2104 e 2106 del C.C., ai fini dell'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della L. n. 300/1970, che dispone in merito al relativo procedimento.

REGOLAMENTO – PROCEDURA INTERNA

Legge 30 marzo 2001 art. 15, n. 125 nei luoghi di lavoro e per la verifica di assenza di alcol dipendenza nei lavoratori ai sensi dell'articolo 41 comma 4 del D.Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni.

1. È vietata l'assunzione di bevande alcoliche in orario di lavoro per le persone che eseguono le attività d'insegnamento. Vista la particolarità del servizio scolastico tale divieto è esteso a tutto il personale presente nelle aree di competenza dell'istituzione scolastica.
2. Durante la pausa pranzo e in generale durante le pause di lavoro è proibita l'assunzione di alcolici in quanto può poi comportare una alcolemia diversa da zero durante le ore di lavoro. Il datore di lavoro si impegna a non somministrare alcolici nelle mense aziendali e ad effettuare appositi accordi con gli esercenti esterni per evitare il consumo di alcolici durante i pasti consumati dai lavoratori.
3. È vietata l'assunzione di bevande alcoliche anche prima dell'inizio del turno di lavoro, quindi è necessario astenersi dal bere bevande alcoliche o superalcoliche -anche solo in modiche quantità- non solo durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, ma già DUE/TRE ORE PRIMA dall'inizio dell'orario di lavoro o ancora meglio NELLE OTTO ORE PRECEDENTI l'inizio dell'orario di lavoro.
4. Violazione del divieto di assunzione di alcol da parte dei lavoratori o sospetta violazione (ragionevole dubbio):
 - il lavoratore viene visto bere alcolici in ambiente di lavoro o in pausa pranzo;
 - il lavoratore si presenta al lavoro con alitosi alcolica, rallentamento dell'eloquio, andatura vacillante, incoordinazione, comportamenti rischiosi ed azioni contrastanti con le procedure di sicurezza aziendale, stato soporoso, elevata e immotivata litigiosità, ecc.
5. Procedure specifiche per la gestione dei casi di ubriachezza conclamata e per i casi di ragionevole dubbio:
 - Nelle situazioni di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio di incapacità ad attendere alla mansione a rischio, la prima misura da mettere in atto è l'astensione e l'allontanamento del lavoratore da ogni mansione ritenuta pericolosa o rischiosa per il lavoratore stesso e per la collettività fino al ritorno alla situazione di compenso o benessere (art. 15 D.Lgs. 81/08 comma 1 lett. m). Segue l'accompagnamento coatto del dipendente a casa con presa in carico da parte dei familiari.
 - Chiunque riscontrasse una situazione di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio deve segnalarla nell'immediatezza al datore di lavoro o preposto che darà disposizioni circa l'interdizione allo svolgimento della mansione a rischio.
 - A seconda delle condizioni cliniche del lavoratore e delle risorse aziendali potrà essere previsto l'accesso al pronto soccorso con chiamata al 112.
 - Nei casi complicati di ubriachezza molesta dove c'è un ragionevole pericolo di comportamenti antisociali e violenti saranno avvertite anche le forze di pubblica sicurezza.

- Le situazioni di ubriachezza conclamata e/o di ragionevole dubbio, in via cautelativa e riservata, sono inoltre segnalate dal datore di lavoro o suo delegato, in forma scritta, al Medico Competente. Questi valuterà le condizioni del Lavoratore in rapporto alla sua salute e alla sicurezza e suggerirà, se necessario, un cambio di mansione in base agli eventuali accertamenti sanitari del caso (art. 18, comma 1 lett. c del D.Lgs. 81/08).
- Si ricorda che per le situazioni non comprese nelle lavorazioni indicate dall'accordo Stato-Regioni (es. ATA), il Datore di lavoro potrà richiedere alla struttura pubblica una valutazione di idoneità al lavoro ex art. 5 Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori). Il ricorso al Collegio Medico ex art. 5 può essere fatto dal datore di lavoro anche per i lavoratori compresi nell'elenco dell'Allegato I al Provvedimento 16 marzo 2006. Se il lavoratore è un alcolista o, più probabilmente, un abusatore cronico, la valutazione supera l'ambito della mansione specifica e la non idoneità in questi casi sarà riferita all'attività lavorativa in genere.
- Si ricorda che l'art. 15 della Legge 125 prevede (in analogia all'art. 124 del DPR 309 del 1990 sulla tossicodipendenza, cui fa esplicito riferimento) la conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di tre anni per coloro che intendono intraprendere un percorso riabilitativo.

6. Procedure specifiche per la verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza adottate dal Medico Competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria svolta ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008.

Per la verifica delle condizioni di alcool-dipendenza, **il Medico Competente adotta nell'ambito della sorveglianza sanitaria** svolta ai sensi dell'art. 41, comma 4 del D.Lgs 81/08 **la seguente proposta operativa** di controllo da applicare a discrezione del MC in toto o parzialmente seguendo le fasi più sotto specificate.

Per tutti i lavoratori che svolgono mansioni comprese nell'Allegato I (insegnanti):

1. Fase **A.U.D.I.T.** (questionario Alcohol Use Disorders Identification Test) e/o eventuale **verifica alcolimetrica collettiva** concordata e programmata nell'ambito di un accordo tra RLS e Datore di Lavoro - **in relazione alle risorse economiche messe a disposizione dal MIUR/USR Lazio.**

2. Fase di controllo con accertamenti analitici consistenti in:

- a. Esame emocromocitometrico completo, AST, ALT, GGT, Ac urico, creatininemia, glicemia, trigliceridi ed esame urine per evidenziare alterazioni quali ad esempio anemia, macrocitosi, alterata funzionalità epatica (a discrezione del medico competente);
- b. C.D.T. (a discrezione del medico competente);
- c. Alcolemia (a discrezione del medico competente);

In caso di sospetto per riscontro di positività agli accertamenti di cui sopra, l'IDONEITÀ verrà sospesa per le lavorazioni a rischio e verrà valutata la necessità di inviare il lavoratore alla struttura sanitaria competente per visita specialistica alcologica ed eventuale programma di recupero.

7. Individuazione del personale preposto a vigilare sul divieto e delle persone da informare in caso di

violazioni.

Si stabilisce che, oltre al dirigente scolastico, gli *addetti al primo soccorso* e i *preposti* possano rappresentare le figure chiave nei casi di violazione della norma che vieta l'assunzione di bevande alcoliche nell'ambiente di lavoro. Questi soggetti, una volta individuata la violazione, lo comunicheranno al datore di lavoro.

È chiaro che gli stessi devono essere adeguatamente formati a riconoscere e gestire i casi di ragionevole dubbio.

8. Procedure sanzionatorie condivise ed applicabili in concreto.

Si ricorda che in caso di ubriachezza conclamata del lavoratore i contratti collettivi nazionali prevedono la possibilità di mettere in atto, nell'immediatezza della circostanza, provvedimenti disciplinari che saranno citati nel regolamento aziendale.

9. Negli edifici scolastici devono essere affissi i **cartelli con il divieto** di assumere bevande alcoliche.

10. Questo regolamento dovrà essere condiviso con tutte le ditte il cui personale accede, a vario titolo in questa azienda, svolgendo mansioni a rischio.

Nota (*)

Tratto da AUSSL Veneto. Documento e procedura operativa proposti da dott.ssa Milena Perini, medico competente, in occasione dell'incontro SPISAL-MMCC.

ALLEGARE ELENCO DI TUTTO IL PERSONALE CON DATA E FIRMA PER PRESA VISIONE